



CONVITTO NAZIONALE "P. GALLUPPI"
CON ANNESSE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO E LICEO CLASSICO
CORSO MAZZINI, 51 – 88100 CATANZARO
Telefono: 0961/741155
CM CZVC01000A – E-mail: czvc01000a@istruzione.it - czvc01000a@pec.istruzione.it
C.F. Convitto 80003060797 - C.F. Scuole annesse 97036480792
www.convittogalluppicz.edu.it

Circolare n°27

Ai genitori/esercenti la potestà genitoriale
Al personale docente ed educativo
Al DSGA
Al personale ATA
All'albo
Al sito web/Al RE

Oggetto: disposizioni generali permanenti in materia di bigenitorialità - a.s 2024/2025

La presente per illustrare a docenti/educatori e personale scolastico operante nell'istituzione scrivente linee di condotta appropriate qualora abbiano in classe/scuola alunni con genitori separati.

Indicazione generale:

Nella generalità dei casi, entrambi i genitori hanno pari responsabilità verso i figli e, quindi, pari voce in capitolo nell'ambito educativo del minore. I genitori separati/divorziati (con affidamento congiunto o separato) godono entrambi dei medesimi diritti/doveri nei confronti dei propri figli: hanno diritto/dovere a ricevere e a richiedere informazioni alla scuola, hanno diritto di accesso agli atti.

La Circolare Miur n. 5336 del 2 settembre 2015:

- consente l'esercizio in concreto del diritto/dovere del genitore di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, anche se separato, divorziato o non più convivente, facilitando l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni sulle attività scolastiche ed extra scolastiche da parte dei genitori non collocatari o non affidatari.*
- consente l'applicazione pratica del principio di bigenitorialità in ambito scolastico attraverso:*
 - l'invio di tutte le comunicazioni riguardanti il minore anche al genitore separato/divorziato/non convivente a cura della segreteria scolastica;*
 - l'utilizzo di "modalità alternative" di colloquio con il docente nell'ipotesi in cui il genitore "non collocatario" risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;*
 - la comunicazione della password per l'accesso al registro elettronico ad entrambi i genitori;*
 - la possibilità di utilizzo di forme di informazione veloce ed immediata (sms od e-mail) per le comunicazioni scuola-famiglia;*
 - la previsione della sottoscrizione, per presa visione, della "pagella" e dei principali documenti scuola-famiglia, da parte di entrambi i genitori quando non siano già in uso tecnologie elettroniche, ma moduli cartacei.*
 - la comunicazione della password per l'accesso al registro elettronico ad entrambi i genitori;*
 - la possibilità di utilizzo di forme di informazione veloce ed immediata (sms od e-mail) per le comunicazioni scuola-famiglia;*
 - la previsione della sottoscrizione, per presa visione, della "pagella" e dei principali documenti scuola-famiglia, da parte di entrambi i genitori quando non siano già in uso tecnologie elettroniche, ma moduli cartacei.*

Indicazione pratica per gli insegnanti e la segreteria:

Ogni comunicazione della scuola va trasmessa al genitore con cui il minore vive, richiedendo l'apposizione della firma di entrambi i genitori.

Quando risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, occorre inserire nella modulistica, prima della firma del genitore, la seguente annotazione, *che dovrà essere sottoscritta dal genitore presente*:

«il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater c.c.».

L'acquisizione del provvedimento del giudice in materia di minori

In caso di separazioni/divorzi/fine di relazioni di fatto, sarà cura del genitore/esercitante la potestà genitoriale fornire all'istituto scolastico copia del provvedimento così da avere chiara indicazione sulle modalità di comportamento da tenere. In particolare, sarà cura dei genitori divorziati o separati comunicare formalmente alla scuola il loro stato e a produrre uno stralcio della sentenza di separazione, in particolare la parte in cui sono espresse le condizioni poste dal giudice del Tribunale ai genitori in rapporto ai figli.

In mancanza, l'Istituto scolastico è tenuto a considerare la situazione giuridica risultante dalle ultime dichiarazioni acquisite dai genitori o dal Servizio Sociale (ad es. quella risultante dal modulo di iscrizione).

Si ricorda che:

- se entrambi i genitori sono privati della responsabilità genitoriale, non godono dei diritti/doveri previsti dalle norme vigenti in materia di responsabilità genitoriale. In tal caso, la responsabilità genitoriale è affidata a soggetti terzi che dovranno darne comunicazione agli uffici di segreteria;
- se un solo genitore è privato della responsabilità genitoriale, i diritti/doveri sono preclusi al genitore privato della responsabilità genitoriale ed esercitati dall'altro genitore;

Casi pratici in caso di affidamento condiviso del minore:

– Iscrizione a scuola:

- è sufficiente acquisire la richiesta di uno dei genitori senza reazioni contrarie dell'altro (art. 192 u.c. D. lgs 297/1994).

– Nulla osta al trasferimento:

- la domanda deve essere presentata ad entrambi i genitori o da uno dei due ma col consenso formale dell'altro.

– Elezione del rappresentante dei genitori:

- è escluso il genitore sospeso o revocato dalla responsabilità genitoriale.

– Delega a terzi circa il compimento di atti:

- Il genitore può farsi sostituire da terzi in attività come il «ritiro» del figlio al termine delle lezioni, la partecipazione ai colloqui con i docenti, la sottoscrizione di documenti o giustificazioni attraverso una delega;
- Forma della delega: deve essere contenuta in un documento scritto, firmato da un genitore affidatario o da entrambi e deve indicare in modo preciso i poteri che con essa vengono attribuiti dai genitori al terzo.

– Informazioni sulla carriera scolastica:

- sentenza del Consiglio di Stato 13/11/2007 n. 5825 la legge impone ai genitori un dovere (oltre che un diritto) di vigilare sull'istruzione del figlio;
- la scuola deve indirizzare le comunicazioni ad entrambi i genitori salvo gravi motivi (es. accentuata conflittualità o pendenza di procedure penali).

Si raccomanda ai docenti/educatori la massima cautela e sensibilità nella gestione dei vari casi.

Tutto il personale è tenuto alla puntuale osservanza delle presenti disposizioni pubblicate sul sito web della scuola.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra citate, tutto il personale, ciascuno per la parte di propria competenza, si assumerà in prima persona ogni responsabilità in merito a qualunque accadimento conseguente.

Si ringrazia per la collaborazione.

**Il Rettore - Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93